

**SEGNALAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
AL GOVERNO E AL PARLAMENTO SUL DISEGNO DI LEGGE AS 1149
RECANTE MISURE PER FAVORIRE L'INIZIATIVA PRIVATA
E LO SVILUPPO DELLA CONCORRENZA**

1. Premessa

1. E' all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica il disegno di legge AS 1149 presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza. La Commissione industria, commercio e turismo del Senato, in sede referente, ha modificato il testo licenziato dalla Camera dei deputati il 13 febbraio 2002, emendando il capo IV, recante disposizioni in materia di politica energetica, con l'introduzione di una nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 21 (divenuto comma 2 dell'articolo 32 nel testo proposto dalla Commissione) e un articolo aggiuntivo, divenuto articolo 44 nel testo proposto dalla Commissione.

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) con la presente segnalazione a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481, formula alcune osservazioni in ordine agli effetti che potrebbero derivare dalla definitiva approvazione delle disposizioni sopra richiamate, incidenti sia sull'assetto istituzionale della ripartizione delle competenze in materia di regolazione, sia sulle condizioni di accesso alle reti nazionali di trasporto del gas e di trasmissione dell'energia elettrica.

2. Il comma 2 dell'articolo 32 del disegno di legge AS 1149, come proposto dalla Commissione, dispone che:

“I soggetti che investono nella realizzazione di nuovi gasdotti di importazione di gas naturale, di nuovi terminali di rigassificazione e di nuovi stoccaggi in sotterraneo di gas naturale hanno diritto di allocare in regime di accesso negoziato di cui alla Direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, una quota non inferiore all'80 per cento delle nuove capacità realizzate. L'entità della quota ed il periodo di allocazione sono stabiliti dal Ministero delle attività produttive, tenendo conto della durata dei contratti e delle condizioni necessarie per il finanziamento.”

L'articolo aggiuntivo 44 dispone che:

“1. Fatte salve le assegnazioni ai contratti esistenti, al fine di garantire la sicurezza e l'economicità del sistema elettrico nazionale massimizzando l'utilizzo delle linee elettriche di interconnessione con l'estero, nel rispetto delle direttive dell'Unione europea sul mercato unico dell'energia elettrica, il Ministero delle attività produttive può assegnare la capacità di trasporto di energia elettrica disponibile sulle linee medesime ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in

grado di assicurare, sulla base di contratti pluriennali, un completo utilizzo della capacità assegnata per almeno l'80 per cento delle ore annue.”

“2. I contratti bilaterali di fornitura relativi all'utilizzo della capacità di cui al comma precedente sono autorizzati dal Ministero delle attività produttive in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e ad essi non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del decreto medesimo.”

3. Entrambi gli emendamenti contrastano con le scelte effettuate dall'ordinamento italiano al momento della trasposizione delle direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE per la liberalizzazione, rispettivamente, dei mercati dell'energia elettrica e del gas e per l'avvio del mercato interno, attuate rispettivamente con le leggi delega 24 aprile 1998, n. 128, e 17 maggio 1999, n. 144, e con i conseguenti decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164. Più specificamente, in quei testi di legge si prevedono accessi regolati alle reti e alle infrastrutture energetiche, in base a condizioni tecniche ed economiche pubblicate, trasparenti e non discriminatorie, definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

4. Le due disposizioni contrastano, altresì, con quanto deciso da Parlamento e Governo italiani nell'ambito del dibattito di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006. Le risoluzioni parlamentari, che approvano il Documento di programmazione economico-finanziaria, in data 31 luglio 2001 del Senato della Repubblica e in data 1 agosto 2001 della Camera dei deputati, al punto II, lettera d), impegnano il Governo “a promuovere tutte le iniziative idonee a realizzare le condizioni per una piena liberalizzazione *regolata* del mercato europeo del gas e dell'elettricità, attraverso il superamento delle asimmetrie e delle distorsioni derivanti dai diversi livelli di apertura dei singoli mercati nazionali.” Sembrano evidenti sia la preoccupazione presente nelle risoluzioni parlamentari di assicurare un'effettiva apertura del mercato, da cui il nostro Paese non potrebbe che trarre grande beneficio, anche ai fini della promozione di nuovi investimenti, sia la preoccupazione di segnalare misure in ambito di Unione europea per superare le attuali asimmetrie, che potrebbero compromettere l'apertura verso cui si intende procedere.

5. Gli emendamenti sopra richiamati sostituiscono il criterio degli accessi regolati, basati su tariffe pubblicate, con quello degli accessi negoziati, basati su accordi tra le parti, senza il vaglio di un organismo imparziale, poiché contestualmente trasferiscono la competenza regolatoria in materia di accessi alle reti e agli impianti di rigassificazione del gas naturale liquefatto (o GNL) dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas al Ministero delle attività produttive. Tale scelta, oltre ad essere in contrasto con i decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 16 marzo 1999, n. 79 e con gli impegni definiti in ambito europeo, dei quali si dirà, riduce la trasparenza del mercato italiano, che è il presupposto del richiamo nei confronti dei nuovi entranti e si sovrappone a provvedimenti e iniziative già assunte dall'Autorità, con prevedibile disorientamento degli operatori per la mancanza di stabilità del quadro di riferimento istituzionale e operativo.

2. Il quadro europeo

1. Per quanto riguarda gli impegni assunti dall'Italia in ambito di Unione europea, nell'incontro tra capi di Governo, svoltosi a Roma il 15 febbraio 2002, era stata definita una posizione comune dei Governi italiano e britannico in vista del Consiglio europeo di Barcellona. In tale posizione era in particolare prevista “l'istituzione di un'autorità regolatrice in ciascuno Stato Membro, indipendente dall'industria, che risponda pienamente agli utenti,

con competenze di controllo del mercato dell'energia elettrica e del gas, nonché per regolamentare l'accesso alla rete, con tariffe pubblicate.”

2. Il Consiglio europeo di Barcellona del 15 e 16 marzo 2002 ha in seguito, in larga misura, accolto sui temi sopracitati le posizioni espresse dai Governi italiano e britannico. Nelle Conclusioni della Presidenza, al punto 37, si “esorta il Consiglio e il Parlamento europeo ad adottare il più presto possibile nel corso del 2002 le proposte in sospeso per la fase finale di apertura dei mercati dell'energia elettrica e il gas, tra cui: ”[...]” accesso non discriminatorio dei consumatori e produttori alla rete in base a tariffe trasparenti e pubblicate ”[...]” “ istituzione in ciascuno Stato membro di una funzione di regolamentazione, nell'ambito del quadro normativo appropriato, al fine di assicurare in particolare il controllo effettivo delle condizioni di definizione delle tariffe ”[...]” accordo riguardo a un sistema di definizione delle tariffe per le transazioni transfrontaliere di energia elettrica, inclusa la gestione della congestione, basato su principi di non discriminazione, trasparenza e semplicità” [...].

3. Le conclusioni del Consiglio europeo di Barcellona, unitamente alle concordi decisioni assunte dal Parlamento europeo nella votazione del 13 marzo 2002, sono state recepite nelle proposte di modifica delle direttive 96/92/CE e 98/30/CE, pubblicate lo scorso 7 giugno 2002 (COM(2002) 304 definitivo). Dette proposte prevedono, in particolare:

- a) all'articolo 14, per il gas: “Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso di terzi alle reti di trasmissione e distribuzione e agli impianti di GNL, basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicato obiettivamente e senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe o i relativi metodi di calcolo siano approvati prima dell'entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione di cui all'art. 22, paragrafo 1 e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore.”;
- b) all'articolo 16, per l'elettricità: “Gli Stati membri garantiscono l'attuazione di un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasmissione e di distribuzione basato su tariffe pubblicate, praticabili a tutti i clienti idonei ed applicate obiettivamente senza discriminazioni tra gli utenti della rete. Gli Stati membri fanno sì che le tariffe, o i relativi metodi di calcolo, siano approvati prima della loro entrata in vigore dall'autorità nazionale di regolamentazione, di cui all'art. 22, paragrafo 1, e che le tariffe siano pubblicate prima della loro entrata in vigore”;
- c) all'articolo 22, in ordine all'istituzione di autorità di regolamentazione in ogni Stato membro, per l'elettricità: “Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare, approvare o proporre, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue: le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione” e per il gas: “Le autorità di regolamentazione hanno quantomeno il compito di fissare o approvare, prima dell'entrata in vigore, i metodi usati per calcolare o stabilire quanto segue: le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, ivi comprese le condizioni e le tariffe di trasmissione e distribuzione, le condizioni e le tariffe per l'accesso agli impianti di GNL...”;

4. Le due direttive europee 96/92/CE e 98/30/CE lasciavano agli Stati membri la possibilità di scegliere tra accessi regolati e accessi negoziati. Tale seconda opzione è stata attuata per l'elettricità e per il gas dalla sola Germania. Per il gas un sistema misto è presente in Olanda e Austria. Ma, in seguito all'approvazione delle modifiche alle direttive 96/92/CE e

98/30/CE, come deciso al Consiglio europeo di Barcellona, anche gli Stati membri che hanno scelto il criterio degli accessi negoziati, utilizzando il margine offerto dalle precedenti direttive, dovranno introdurre e pubblicare meccanismi di regole basati su tariffe trasparenti, applicabili a tutti gli utenti. Le nuove proposte sugli accessi alle reti non prevedono più l'accesso negoziato e, ove tale accesso sia stato per il passato consentito, devono disporre la sua evoluzione in accesso regolato. Ove approvato il testo modificato delle direttive europee, le nuove norme imporrebbero all'Italia il ripristino della formulazione legislativa attualmente in vigore, con conseguente grave ritardo nell'approdo all'assetto definitivo e grave situazione di incertezza tra gli operatori per i repentini cambiamenti della regolazione.

A queste considerazioni di carattere generale è necessario aggiungere ulteriori considerazioni nel merito degli emendamenti approvati dalla Commissione industria, commercio e turismo.

3. L'articolo 32, comma 2, del disegno di legge AS 1149 nel testo proposto dalla Commissione industria, commercio e turismo

1. L'articolo 32, comma 2, del disegno di legge AS 1149 nel testo proposto dalla Commissione norma l'accesso alle infrastrutture di approvvigionamento di gas naturale e agli stoccaggi sul territorio italiano.

Si tratta di aspetto di particolare importanza per il processo di liberalizzazione e per lo sviluppo della concorrenza, che richiede un'equilibrata disciplina, che contemperi la salvaguardia degli equilibri finanziari dell'investitore, così incoraggiandone l'iniziativa, con i diritti di accesso dei terzi, previsti e tutelati dalla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relative a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

L'articolo 32, comma 2, oltre a costituire un'inversione di tendenza rispetto alle scelte già compiute dal legislatore nazionale con l'attuazione della direttiva 98/30/CE, risulta sbilanciato, in quanto fortemente incentivante nei confronti dell'investitore, e poco attento alle esigenze di apertura del mercato alla concorrenza ed alla gestione trasparente del mercato stesso. Esso infatti:

- a) in contrasto con l'articolo 41, comma 1, lettera f), della citata legge delega 17 maggio 1999, n. 144, riconosce il diritto di "allocare in regime di accesso negoziato", e non regolato dall'Autorità sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie, una quota delle nuove capacità;
- b) favorisce l'impresa dominante e inibisce lo sviluppo della concorrenza, essendo applicabile anche alle società Snam Rete Gas Spa e Stogit Spa, che sono controllate dall'*incumbent* gruppo Eni Spa.

2. Per i terminali di GNL l'Autorità ha adottato recentemente la deliberazione 15 maggio 2002, n. 91/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 125 del 30 maggio 2002, recante "Disciplina dell'accesso di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, nel caso di realizzazione di nuovi terminali di gas naturale liquefatto e di loro potenziamento", proprio al fine di fornire agli operatori un quadro di regole certo, riconoscendo l'accesso prioritario, su una frazione della capacità totale, a chi realizza infrastrutture necessarie a superare situazioni di carenza di capacità, ma al contempo inserendo tale priorità in un contesto di regolazione e di trasparenza delle condizioni praticate, nonché di salvaguardia della concorrenza. In sostanza, l'intervento dell'Autorità riconosce l'accesso prioritario solo in funzione della constatata insussistenza di adeguata capacità, come

mezzo per la realizzazione di infrastrutture che complessivamente aumenteranno la capacità del sistema italiano. Si intende così assicurare il passaggio ad un mercato concorrenziale in un arco temporale delimitato, senza definitivamente compromettere nelle more di questo passaggio la concorrenza, come invece avverrebbe se di tale situazione si avvantaggiassero gli odierni *incumbent* per accentuare ancora di più la loro posizione dominante.

3. La soprarichiamata deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2002, n. 91/02 è stata assunta con le modalità dei procedimenti di formazione di atti di interesse generale, vale a dire dopo ampia consultazione degli operatori e trasmissione del documento per la consultazione al Ministero delle attività produttive, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Commissione europea.

Alla consultazione promossa dall'Autorità hanno risposto 17 soggetti, ivi inclusi banche, detentori o promotori di impianti di GNL, e grossisti non promotori di terminali di GNL.

4. La deliberazione dell'Autorità 19 maggio 2002, n. 91/02:

- a) riconosce l'accesso prioritario non già a chiunque costruisca infrastrutture, quindi anche a chi, come le società Snam Rete Gas Spa e Stogit Spa, ha già una posizione monopolistica, ma solamente al *soggetto utilizzatore* che, a fronte di un'obiettivo situazione di impedimento tecnico all'accesso alle infrastrutture di rete, in luogo di attendere l'intervento del titolare di dette infrastrutture, realizza direttamente l'opera o il potenziamento di un'infrastruttura già esistente, necessari a consentirgli l'accesso. L'investimento realizzato e finanziato dal *soggetto utilizzatore* stabilisce, così, una condizione di privilegio nel rapporto con gli altri soggetti interessati all'utilizzo del sistema di trasporto;
- b) sottopone la priorità di accesso a limiti ben precisi:
 - quantitativi (80% della nuova capacità);
 - temporali (capacità realizzata entro il 2010);
 - di scenario (scarsità di capacità di importazione fino a 25 miliardi di metri cubi per anno);
 - di uso (decadenza in caso di mancato utilizzo).
- c) iscrive la priorità di accesso nel regime dell'accesso regolato stabilito dal soprarichiamato decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, con:
 - applicazione di un unico codice di accesso, per tutta la nuova capacità di rigassificazione, oggetto o meno di accesso prioritario;
 - obbligo di separazione contabile tra gestione della quota ad accesso prioritario e gestione della quota restante;
 - applicazione di limiti alla trasferibilità della priorità di accesso.

5. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas recepisce anche le indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Secondo l'Autorità garante la permanenza di una priorità di accesso sulla quota prevalente della capacità di rigassificazione in capo al proprietario dei nuovi terminali di GNL potrebbe porre problemi di natura concorrenziale, nella misura in cui agevoli il consolidamento di posizioni di mercato stabili e, dunque, la stessa ripartizione di mercato fra le imprese. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha auspicato che le misure adottate fossero ispirate ad una attenta contemperazione tra l'obiettivo di promozione della concorrenza nel mercato del gas naturale

e le legittime esigenze di tutela dell'investimento da parte delle imprese che realizzano i nuovi terminali di GNL.

4. L'articolo 44 del disegno di legge AS 1149 nel testo proposto dalla Commissione industria, commercio e turismo

1. L'articolo 44 del disegno di legge AS 1149 nel testo proposto dalla Commissione industria, commercio e turismo prevede la possibilità per il Ministero delle attività produttive di assegnare la capacità di trasporto disponibile per l'importazione di energia elettrica ai clienti finali disponibili a distacchi di carico in tempo reale, ovvero in grado di assicurare sulla base di contratti pluriennali un completo utilizzo della medesima capacità per almeno l'80% delle ore annue. Non sono previste limitazioni a tale potere di assegnazione.

Tale previsione, da un lato, altera i presupposti dell'esercizio delle funzioni di regolazione indipendente, dall'altro introduce forme di assegnazione non trasparenti e potenzialmente discriminatorie, in contrasto con quanto previsto dalla normativa europea, sovvertendo il sistema delineato dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

2. I criteri per l'assegnazione della capacità di importazione di energia elettrica costituiscono un tratto fondamentale della disciplina che regola l'accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi. A tale riguardo:

- a) l'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, stabilisce che l'Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
- b) l'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che l'Autorità fissi le condizioni atte a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, l'imparzialità e la neutralità del servizio di trasmissione e dispacciamento;
- c) l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che in nessun caso possano essere riconosciuti ai proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale, o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nell'utilizzo della stessa;
- d) l'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che l'Autorità, su richiesta degli interessati e previo conforme parere del gestore della rete, possa autorizzare contratti bilaterali, in deroga al sistema delle offerte;
- e) l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che il Gestore della rete comunichi le capacità della rete di interconnessione utilizzate per l'importazione e l'esportazione di energia elettrica nonché quelle disponibili per nuovi impegni contrattuali;
- f) l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/99, stabilisce che l'Autorità individui modalità e condizioni delle importazioni nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili.

3. Con l'articolo 44 il Ministero delle attività produttive potrà assegnare, senza alcuna limitazione quantitativa, la capacità ai soggetti di cui al precedente punto 1 del presente paragrafo. In tal modo viene sostanzialmente svuotata la competenza dell'Autorità in materia, che rimarrebbe limitata solo all'eventuale capacità residuale a seguito dell'assegnazione ministeriale, e soprattutto non si prevedrebbero idonee garanzie agli altri utenti.

Infatti, il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 44 in merito all'approvazione dei contratti bilaterali di fornitura prevedendo:

- a) la stipula di contratti pluriennali di fornitura quale condizione essenziale per avere titolo alla capacità di trasporto (comma 1);
- b) l'autorizzazione del Ministero delle attività produttive, per i medesimi contratti, in deroga al sistema delle offerte di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99, consente l'autorizzazione all'accesso alla capacità di trasporto sulla rete di interconnessione elettrica senza la previsione di alcuna condizione che garantisca la trasparenza e la non discriminazione del medesimo accesso.

Né a giustificare il nuovo articolo sono invocabili le esigenze di sicurezza e di economicità del sistema elettrico. Tali esigenze possono in ogni caso essere assolte con l'emanazione, da parte del Ministero, di *specifici indirizzi* in materia, in coerenza con la previsione dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 79/99 e secondo una prassi già sperimentata nel corso dell'anno 2001.

L'utilizzo dell'infrastruttura per un tempo prolungato e in una misura tale da limitare in maniera sensibile l'accesso da parte di terzi potrebbe configurarsi come un regime discriminatorio a favore dei soggetti titolari di contratti pluriennali.

Si tratta di una previsione che si pone in contrasto con i principi alla base della regolazione dell'accesso alle reti con obbligo di connessione di terzi previsti dalla direttiva 96/92/CE.

4. La direttiva 96/92/CE all'articolo 3, paragrafo 1, vietando esplicitamente trattamenti discriminatori tra le imprese elettriche ai fini di conseguire un mercato dell'energia elettrica concorrenziale, riconosce, all'articolo 8, paragrafo 2, la necessità di salvaguardare l'eseguibilità dei contratti. Tuttavia espressamente riferisce tale previsione ai contratti già esistenti al momento dell'entrata in vigore della direttiva stessa.

A tale riguardo, la Commissione europea, rappresentando all'Autorità, con nota in data 11 febbraio 2002 (prot. TREN/C2/MM/D(2002) D/2251) e, per conoscenza, al Ministro delle attività produttive, la necessità di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di salvaguardia dell'eseguibilità dei contratti pluriennali che interessano le frontiere elettriche tra l'Italia e la Francia e tra l'Italia e la Svizzera, ha espresso le proprie "perplexità riguardo al trattamento riservato dall'Autorità ai contratti di lungo termine per l'importazione di elettricità", in quanto "detti contratti impegnano una quota considerevole della capacità tecnicamente disponibile [il 33% della totale capacità di interconnessione a partire dal 1 gennaio 2003] restringendo considerevolmente le opportunità per gli altri operatori. Tale situazione inoltre potrebbe protrarsi per alcuni anni riducendo sostanzialmente gli effetti concreti del processo di liberalizzazione. [...] In relazione alla legislazione comunitaria questo trattamento potrebbe configurare una discriminazione esplicitamente vietata ai sensi dell'articolo 3.1 della direttiva 96/92/CE."

5. Infine, il comma 2 dell'articolo 44, stabilisce che ai contratti pluriennali, approvati dal Ministero delle attività produttive e ai quali viene assegnata capacità di importazione dall'estero, non si applica quanto previsto all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, cioè il pagamento dello specifico corrispettivo di congestione.

Tale disposizione crea un'evidente discriminazione a favore dei predetti soggetti per effetto di tale esenzione e, d'altra parte, non potrebbe essere estesa a tutti i soggetti titolari di contratti bilaterali, perché una tale scelta introdurrebbe, da un lato, meccanismi latamente discrezionali di risoluzione delle congestioni e dall'altro farebbe venir meno le risorse conseguenti al pagamento dei citati corrispettivi, obbligando l'Autorità a rivedere

completamente l'attuale disciplina di accesso alle reti ed, in particolare, quella relativa alla gestione delle congestioni, prevista dalla deliberazione 30 aprile 2001, n. 95/01, con conseguente disorientamento negli operatori del mercato.

5. Conclusione

Per le considerazioni sopra esposte, questa Autorità segnala al Governo e al Parlamento la necessità che le modifiche introdotte nel disegno di legge AS 1149 con la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo 32 e con l'aggiuntivo articolo 44 siano espunte dal testo.